

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1450

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORDONI, DIANA, GASPERONI, GUERZONI,  
INNOCENTI, MOTTA, NIGRA, SCIACCA, TRUPIA**

Modifica del comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS

*Presentata il 31 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante « Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare », ha stabilito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) — liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale — e la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa.

Le prestazioni erogate dall'INAIL derivano da un rapporto assicurativo instaurato per garantire al lavoratore un indennizzo patrimoniale degli eventuali danni, fisici o alla salute, causati dall'attività lavorativa e si caratterizzano quindi

— con l'eccezione dell'indennità di temporanea — per il loro carattere risarcitorio, diversamente dalle prestazioni pensionistiche che hanno natura sostitutiva del salario.

La norma in questione genera alcune gravi contraddizioni, che si sostanziano in un trattamento discriminatorio a carico dei lavoratori. Infatti, mentre nel caso di un incidente coperto da assicurazione privata la vittima potrà percepire l'indennizzo assicurativo e, contemporaneamente, altre prestazioni previdenziali di invalidità, nel caso di un incidente sul lavoro, al lavoratore sarà corrisposta soltanto la rendita vitalizia dell'INAIL, azzerando la contribuzione versata dall'INPS.

Ancora più grave è la situazione qualora dall'incidente o dai suoi postumi derivi la morte; i superstiti dei lavoratori non riceveranno alcuna prestazione di reversi-

bilità a carico dell'INPS, ma soltanto da parte dell'INAIL.

Di fatto, quindi, è stata cancellata l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sostituita da una pensione erogata dall'INAIL per consentire un risparmio all'INPS. È evidente che una simile discriminazione investe anche i principi costituzionali e gravi riserve di legittimità sono state avanzate anche da sindacati e patronati, mentre l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) ha già avviato iniziative giurisdizionali per arrivare ad un pronunciamento della Corte costituzionale. Nell'*iter* della citata legge n. 335 del 1995, la decisione del Governo di porre la questione di fiducia su alcuni propri emendamenti ha impedito l'esame di tutte le altre proposte di modifica, tra le quali quelle relative alla norma in oggetto, ritenute ammissibili dalla Commissione bilancio.

E che la norma medesima suscitasse seri dubbi è provato dal fatto che alcuni parlamentari hanno predisposto un ordine del giorno invitando il Governo ad eliminare la discriminazione venutasi a creare in seguito al divieto di cumulo tra presta-

zioni di invalidità erogate dall'INPS e rendite INAIL; l'ordine del giorno è stato accolto, come raccomandazione, dal rappresentante del Governo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Tiziano Treu.

Purtroppo, il fenomeno degli incidenti sul lavoro si consuma attraverso tragedie quasi quotidiane ed è pertanto urgente provvedere all'emanazione di una norma che modifichi quella in oggetto. L'articolo 73 della n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) ha solo in parte sanato questa situazione escludendo, dal 1° luglio 2001, il trattamento pensionistico di reversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria (ma anche per quelli erogati dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative) dal divieto di cumulo con la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL. Una misura doverosa ma ancora del tutto insufficiente.

Supportata da questa evidente volontà di sanare una incresciosa situazione, la presente proposta di legge è finalizzata alla modifica dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante « Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ».

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

« 43. L'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non è erogato, in caso di concorrenza con redditi da lavoro, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, fermo restando il diritto al risarcimento dovuto ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono cumulabili con la rendita liquidata ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Gli importi delle pensioni di inabilità o dell'assegno di invalidità sono calcolati sulla base dei contributi versati dal lavoratore all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro ».

2. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

### ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



\*14PDL0028230\*